

## Pratica XI/B/3 — 003/91

La Commissione ha accertato che l'importazione dell'apparecchio denominato «Applied Technology Associates — Velocity Interferometer, Model 405 (VISAR), with Dual Displacement Interferometer, Model D 405 (DISAR) and other elements and accessories» può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio, oggetto della domanda del Regno dei Paesi Bassi in data 8 gennaio 1991 e ordinato il 14 aprile 1989, verrà impiegato in ricerche nel settore del lancio elettromagnetico e della generazione d'impulsi di corrente di elevata intensità.

*Motivazione*

È considerato soddisfare i requisiti per l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2290/83.

**Comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli importatori comunitari di prodotti tessili e di abbigliamento originari della o provenienti dalla Repubblica popolare cinese**

(91/C 156/03)

Su richiesta delle autorità cinesi e in conformità della decisione presa dal comitato tessili in base agli articoli 14 e 18 del regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, si informano gli importatori comunitari di prodotti tessili e di abbigliamento delle categorie 4, 5, 6, 7, 8 e 21 dell'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Cina che risulta necessario modificare la comunicazione della Commissione n. 91/C 117/04 <sup>(2)</sup>.

Nell'attesa di un'ulteriore comunicazione, si invitano gli importatori comunitari a seguire la procedura di autenticazione da parte dei servizi commerciali cinesi operanti nella Comunità, indicata nella comunicazione n. 91/C 117/04, esclusivamente per quanto riguarda le licenze di esportazione per i prodotti delle suddette categorie. Tale procedura, invece, non deve più essere seguita per i certificati d'origine di questi prodotti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 117 dell'1. 5. 1991, pag. 5.